



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M
L

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

APPENDICE AL CONTRATTO CRO 33 DEL 07/01/2019 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 - CUP B31H17000140006 TRA

L'AMBITO TERRITORIALE DI COMUNE DI GENOVA, rappresentato dal Comune di Genova, in qualità di Ente Capofila, di seguito per brevità denominato semplicemente "Beneficiario", con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, C.A.P. 16124, Codice Fiscale/Partita IVA 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (giusta la delega conferitale in data 20/02/2019 dal Sindaco di Genova *pro tempore*, Dott. Marco Bucci) nella sua qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali – Settore Gestione Servizi Sociali, domiciliata nella sede Comunale,

E

"JOB CENTRE S.r.l." di seguito per brevità denominata semplicemente "Società", con sede legale in Genova (GE), Via Garibaldi n. 9, C.A.P. 16124, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01266130994, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova al numero 396707, rappresentata dal Dott. Franco Giona, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale della Società


di seguito chiamati anche "Parti"

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale (di seguito "D.D.") N. 2018/147.3.0./216, esecutiva il 16/11/2018 e con Contratto Cro n. 33 del 7/01/2019 (di seguito "Contratto") veniva affidata *in house* a Job Centre S.r.l. (di seguito "Società") la realizzazione delle seguenti attività:
 - orientamento, consulenza ed informazione, nonché analisi e convalida delle competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale e profilazione per la definizione del Patto, comprese nei codici B.3.a. e B.3.b. del Progetto sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019;
 - attività di creazione di una Partnership tra i diversi attori del territorio che operano nell'ambito del contrasto alla povertà, indicata con il codice C.2.a. del Progetto AV3-2016-LIG_09 sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, con decorrenza dal 16/11/2018 e sino al 31/12/2019 e per l'importo complessivo di € 128.927,00 (IVA al 22% inclusa);
- con D.D. n. 2019/147.3.0./161, esecutiva il 01/10/2019, si è disposto di prendere atto dell'avvenuta modifica della tracciabilità dei pagamenti comunicata dalla Società, approvando contestualmente lo schema di postilla al contratto cronologico n. 33 del 07/01/2019 (Postilla CRO 1379 del 07/10/2019);
- con D.D. n. 2019/147.4.0./92 esecutiva il 25/12/2019 è stato prorogato e modificato il Contratto in essere tra il Beneficiario come meglio indicato nei successivi articoli;
- Il RUP del presente procedimento è la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza;
- il Direttore dell'Esecuzione è Sara Medici;

Tanto premesso





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Sostituzione art. 1 (Oggetto del Contratto)

Il Beneficiario affida alla Società, che accetta, la realizzazione, nell'ambito del progetto AV3-2016LIG_09 del Pon Inclusion, come ora rimodulato e prorogato, degli interventi meglio riassunti nella sottostante tabella:

INTERVENTO PER L'ANNO 2019:			
B.3.a	Orientamento, consulenza ed informazione	€ 28.250,00	n. 860
B.3.b	Analisi e convalida delle competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale e profilazione per la definizione del Patto	€ 28.250,00	n. 860
C.2.a	Creazione di Partnership all'interno tra diversi attori del territorio che operano nell'ambito del contrasto alla povertà	€ 8.427,00	n. 101
Totale		€ 64.927,00	n. 1.821
CODICE	INTERVENTO PER L'ANNO 2020:	COSTO STIMATO (IVA INCLUSA)	Ore Uomo
B.3.a	Orientamento, consulenza ed informazione	€ 28.250,00	n. 860
B.3.b	Analisi e convalida delle competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale e profilazione per la definizione del Patto	€ 28.250,00	n. 860
C.2.a	Creazione di Partnership all'interno tra diversi attori del territorio che operano nell'ambito del contrasto alla povertà	€ 7.500,00	n. 90
Totale		€ 64.000,00	n. 1.810
TOTALE ANNO 2019 + ANNO 2020		€ 128.927,00	N. 3631

ARTICOLO 2

Sostituzione art. 2 (Durata del contratto)

Il presente contratto ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e non può essere rinnovato, salvo eventuali ulteriori proroghe concesse dall'AdG.



ARTICOLO 3


Sostituzione art. 3 (Importo del contratto)

1. Le Parti dichiarano che l'importo massimo complessivo del presente contratto ammonta ad € **128.927,00** (IVA al 22% inclusa) di cui si prevede la seguente ripartizione temporale, salvo modifiche derivanti dal concreto avanzamento delle azioni progettuali:
 - € **64.927,00** (IVA al 22% inclusa) per l'anno **2019**;
 - € **64.000,00** (IVA al 22% inclusa) per l'anno **2020**;
2. Tale somma è meglio ripartita annualmente e secondo le attività meglio descritte nelle tabelle sub art. 1.
3. Eventuali modifiche, a seguito di proposte di rimodulazione dei costi, verranno comunicate alla Società a cura del Beneficiario.
4. Il Beneficiario si riserva di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso la Società è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste, alle medesime condizioni previste dal presente contratto senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo proporzionato alla diversa prestazione assegnata.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, le modifiche verranno recepite mediante la modifica del presente contratto, come meglio previsto dal successivo art. 15.


ARTICOLO 4

Sostituzione art. 6 (Obblighi del Beneficiario e della Società, Penali)

1. Le Parti si impegnano vicendevolmente all'esecuzione corretta e secondo buona fede del presente contratto.
2. Il Beneficiario si impegna, a fronte della corretta esecuzione da parte della Società delle attività di cui all'art. 1 e del rispetto di tutti gli oneri previsti dal presente contratto ed, in particolare del presente articolo e dall'art. 14, a corrispondere alla Società le somme previste dall'art. 3 del presente contratto e secondo i tempi e le modalità di cui agli artt. 2 e 4 del medesimo contratto.
3. La Società è tenuta a realizzare in maniera puntuale e regolare le attività meglio indicate all'art. 1 del presente contratto entro i termini previsti all'art. 2, non potendo in alcun modo sospendere o interrompere le prestazioni a proprio carico senza previa autorizzazione formale del Beneficiario.
4. La Società, inoltre, è tenuta a:
 - a. informare tempestivamente il Beneficiario di ogni evento che possa ritardare e/o ostacolare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
 - b. impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti idonei a svolgere gli interventi di cui all'art. 1.
 - c. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti o assimilati con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - d. comunicare per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al presente contratto;
 - e. applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;



- f. rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
 - g. garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
 - h. dare avviso al Beneficiario, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
 - i. garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, nel corso dell'attività oggetto del presente contratto;
 - j. manlevare il Beneficiario, comunque estraneo ai rapporti tra Società e personale dipendente o assimilato, da qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico della Società, quanto a carico del personale dallo stesso dipendente e assimilato e/o di terzi;
 - k. rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto ed, in generale, dal Regolamento 679/2016 (GDPR);
 - l. stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.
5. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal comma 3 del presente articolo comporterà a carico della Società una penale da € 200,00 a € 1.000,00 fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5.3 e 7 del presente contratto.
 6. Eventuali altre inadempienze riscontrate nell'attuazione del presente contratto ed, in particolare al comma 4 del presente articolo, saranno sanzionate a carico della Società tramite l'applicazione di una penale variante da € 100,00 a € 800,00 in base alla gravità della violazione e fatto salvo quanto dagli artt. 5.3 e 7 del presente contratto.
 7. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione comunicata tramite raccomandata A/R o Posta Certificata (PEC), rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.
 8. Se entro il termine previsto dal comma 7 del presente articolo la Società non fornisce alcuna giustificazione scritta, tramite lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Certificata) o laddove la stessa non sia accoglibile, il Beneficiario applicherà le penali previste.
 9. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o potrà essere versato mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale.
 10. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Beneficiario e verrà comunicato alla Società tramite lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Certificata).



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON **MIO**
INCLUSIONE



ARTICOLO 5

Sostituzione art. 8 (Responsabilità verso terzi e assicurazione)

1. La Società assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti o assimilati ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività in qualsivoglia modo connesse, sollevando il Beneficiario da ogni responsabilità a riguardo.
2. A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte la Società ha presentato idonea polizza assicurativa n. 1/85175/87/164980707/3 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per l'importo complessivo massimale RCT di € 1.000.000,00 valida sino al 31/12/2020 che produce in originale.

ARTICOLO 6


Sostituzione art. 9 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, la Società ha presentato fidejussione bancaria/polizza fideiussoria n. 2233216, stipulata con Conface S.A. per l'importo di Euro 12.892,70 ossia pari al 10% dell'importo complessivo del presente contratto e con validità fino al 31/12/2020, come previsto dal comma 2 del presente articolo. La Società produce il suddetto documento in originale.
2. Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
3. Il Beneficiario ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta per colpa della Società; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori.
4. Il Beneficiario può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società.
5. Detta garanzia, previe le necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del contratto e fino a quando non sarà stato autorizzato lo svincolo.


ARTICOLO 7

Sostituzione art. 14 (Trattamento dati personali e sensibili)


1. Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Beneficiario, quest'ultimo che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina la Società quale "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali.



2. Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.
3. La Società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
4. La Società, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.
5. Oggetto del trattamento: Le attività della Società comportano il trattamento dei seguenti dati personali riguardanti i componenti il nucleo ISEE beneficiario REI: anagrafici, relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo, afferenti alla sfera della salute, a procedimenti giudiziari, attinenti la situazione socio-economica, familiare, affettivo-relazionale.
6. Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni della Società di cui al presente contratto, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie, per quanto strettamente indispensabili all'attuazione dell'intervento in oggetto e relative ai componenti il nucleo ISEE beneficiario rei: dati anagrafici, afferenti alla sfera della salute e/o a procedimenti giudiziari e/o relativi al percorso scolastico, formativo e lavorativo e/o la situazione socio-economica, familiare, affettivo-relazionale.
7. La Società è tenuta a:
 - trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
 - trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
 - tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;



- informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
 - tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
 - concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).
8. Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando la Società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.
 9. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.
 10. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).
 11. La Società in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
 12. Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto: per il Comune: Sara Medici; per la Società: Claudio Oliva.
 13. Nel caso in cui la Società responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.
 14. La Società è altresì obbligata:
 - ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
 - su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.



ARTICOLO 8

(Norme residuali)

1. La presente appendice al contratto CRO 33 del 07/01/2019 è redatta in formato elettronico, firmata digitalmente sia dalla Società che dal Beneficiario ed inviata dal Beneficiario tramite posta certificata alla Società con indicazione del numero cronologico assegnato alla stessa.
2. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri derivati sono a carico della Società che, come sopra costituita, vi si obbliga.
3. Durante la vigenza della presente appendice al contratto CRO 33 del 07/01/2019 le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche alla stessa in qualsiasi momento.
4. Ogni modifica o integrazione al presente atto deve avvenire con appendice negoziale allo stesso, adottata con atto formale.
5. Il presente atto vale quale scrittura privata tra le parti e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per JOB CENTRE S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Franco Giona
(documento sottoscritto digitalmente)

Per AMBITO TERRITORIALE
COMUNE DI GENOVA
Ente Capofila
COMUNE di GENOVA
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
(documento sottoscritto digitalmente)

1.

Verifica

Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.p7m

✓ GIONA FRANCO

✓ SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.pdf

Esito **Dettagli**

✓ **File Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.p**
C:\Users\b688825\Desktop\Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.p7m
Tutti i certificati del file sono attendibili

✓ **GIONA FRANCO**
Il certificato di firma è attendibile ([dettagli](#))

✓ **SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA**
Il certificato di firma è attendibile ([dettagli](#))

Verifica 31/12/2019 12:17:57 Data di verifica

Chiudi

Verifica



Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.p7m

✓ GIONA FRANCO

✓ SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.pdf

Esito

Dettagli

✓ **La firma è valida**

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma
La firma è in formato CAdES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009
La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA-256
Data e ora di firma del computer del firmatario : 30/12/2019 14:54:56

✓ **Il certificato di firma è attendibile**

Periodo di validità dal 21/03/2017 14:53:38 al 21/03/2020 01:00:00
Data di verifica 31/12/2019 12:17:57
La lista dei certificati utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni
La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

✓ **Verifica OCSP : il certificato è attivo**

Data di verifica 31/12/2019 12:17:57

Verifica

31/12/2019

12:17:57

Data di verifica

Chiudi

Verifica



- Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.p7m
- GIIONA FRANCO
- SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
- Appendice Contratto- CRO_1867_del_31_12_2019.pdf

Esito

Dettagli

✓ **La firma è valida**

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma
La firma è in formato CAdES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009
La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA-256
Data e ora di firma del computer del firmatario : 31/12/2019 10:38:49

✓ **Il certificato di firma è attendibile**

Periodo di validità dal 12/02/2019 09:43:00 al 11/02/2022 00:00:00
Data di verifica 31/12/2019 12:17:57
La lista dei certificati utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni
La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

✓ **Verifica OCSP : il certificato è attivo**

Data di verifica 31/12/2019 12:17:57

Verifica

31/12/2019

12:17:57

Data di verifica

Chiudi